

Adottata dal Direttore Generale in data **14/11/2008**

**OGGETTO:** [Definizione dell'assetto organizzativo e degli aspetti operativi del Servizio delle Professioni Sanitarie](#)

Su conforme proposta del Direttore Sanitario, il quale

**PREMESSO CHE** il Servizio delle professioni sanitarie (di seguito indicato con l'acronimo SPS), così come definito dall'atto Aziendale e come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 maggio 2008 – n. 31/16 ” *opera quale struttura in staff alla Direzione generale di ciascuna Azienda Sanitaria e svolge attività di coordinamento e indirizzo nonché attività di governo del nucleo operativo, con riferimento alle professioni indicate negli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 10.08.2000, n. 251, e dovrà essere affidato, indifferentemente, ad operatori in possesso di laurea specialistica, appartenenti ad una delle professioni sanitarie sopra richiamate*”;

**RICHIAMATO** l'articolo 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, Area della Dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN, laddove si afferma che *...omissis...”le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda nell'ambito di apposito atto di organizzazione, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi*”.

**VISTO** il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 e integrato dal D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229, in particolare, gli articoli 3,4 e 7 relativi ai principi sull'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;

**VISTA** -la legge 42/99 recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, con la quale:sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste

dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni;

- viene definito che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione *post-base* nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

-la legge 251 del 10 agosto 2000, recante “ Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, che prevede la classificazione delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge 42/99 in 4 classi e precisamente:

- *Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; (art 1)*
- *Professioni sanitarie riabilitative; (art. 2)*
- *Professioni tecnico-sanitarie; (art 3)*
- *Professioni tecniche della prevenzione.(art. 4)*

#### **RICHIAMATA**

la Delibera Aziendale n.2749/2003, recante: “*istituzione dell’Ufficio Sviluppo e gestione delle professioni infermieristiche e dell’ostetrica della ASL 7 di Carbonia*”, con la quale si istituiva il Servizio Infermieristico e i conseguenti livelli di responsabilità

#### **PRESO ATTO**

che con Delibera Aziendale n. 1334 del 05/11/2008 è stato conferito, a seguito dell’espletamento delle procedure selettive, l’incarico di dirigente del Servizio delle professioni sanitarie ai sensi dell’art.7 della legge 251/2000;

#### **RITENUTO**

pertanto, di dover procedere all’approvazione del nuovo assetto organizzativo nella versione definitiva, considerati i processi organizzativi in atto che coinvolgono il personale sanitario di cui ai richiamati articoli 1,2,3,4, della legge 251/2000, con l’accentuazione del ruolo strategico del Servizio delle professioni sanitarie, nella sua articolazione centrale e periferica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato, composto da n. 22 pagine);

### **PROPONE**

l’adozione del presente provvedimento deliberativo;

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo

### DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa

1. **di dare attuazione** a quanto contenuto nell'Atto Aziendale, configurando l'assetto organizzativo e funzionale del Servizio delle professioni sanitarie (SPS) secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 22 pagine;
2. **di revocare**, in quanto assorbite dal presente atto, le disposizioni di cui alla Delibera Aziendale n.2749/2003, recante: *“istituzione dell'Ufficio Sviluppo e gestione delle professioni infermieristiche e dell'ostetrica della ASL 7 di Carbonia;*
3. **di individuare** il SPS quale “Struttura Complessa” in virtù di quanto definito dall'Atto Aziendale e previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 8 maggio 2008 – n. 31/16
4. **di stabilire** che il SPS è una struttura titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale delle 4 classi delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000, nonché del personale di supporto, operante nelle diverse articolazioni organizzative della ASL;
5. **di determinare** che la posizione del responsabile del SPS è caratterizzata da autonomia tecnico professionale ed organizzativa, con responsabilità direzionale funzionale a definire strategie volte al raggiungimento degli obiettivi posti dalla dirigenza strategica;
6. **di stabilire** che il Direttore del SPS è riferimento obbligatorio per le problematiche connesse alla funzione espressa dalle professioni di cui alla legge 251/2000, nonché del personale di supporto, per ogni livello direzionale intra-aziendale;.
7. **di demandare** al Direttore del Servizio Personale e al Direttore del SPS i conseguenti adempimenti

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Benedetto Barranu)

DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Attesta che la deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

È stata pubblicata  
Nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

A partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resterà in pubblicazione per 15 gg. Consecutivi  
Ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

**Allegati n° \_\_\_\_\_**

CONSEGNARE COPIE A :

Direzione Generale  
Direzione Sanitaria  
Direzione Medica dei PP.OO.  
Direzioni Distretti Socio Sanitari  
Servizio Personale  
Direttore SPS

Collegio dei Sindaci